

OGGETTO: Palio 16 Agosto 2003 – Procedimento a carico del fantino della Nobile Contrada del Nicchio, Giovanni Atzeni detto Tittia.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con atto n. 165 l'Assessore Delegato ebbe a formulare le proposte di addebito da contestare al fantino della Nobile Contrada del Nicchio, Giovanni Atzeni detto Tittia, rilevate in occasione del Palio del 16 Agosto 2003 che integralmente si scrivono:

" Prot. n. 50893

Ord. N. 165

Palio del 16 Agosto 2003 - Procedimento a carico del fantino della Nobile Contrada del Nicchio - Determinazioni.

L'ASSESSORE DELEGATO

Premesso che, come risulta dalla Relazione dei Deputati della Festa, dalla Relazione degli Ispettori della Pista e dai filmati ufficiali del Consorzio della tutela del Palio, il fantino della Nobile Contrada del Nicchio, Giovanni Atzeni detto Tittia, nelle fasi precedenti la mossa ha tenuto un comportamento contrario a quanto disposto dall'art.64 del Regolamento per il Palio, in quanto:

- A) partiva in occasione del Palio da una posizione diversa da quella prevista dall'ordine di chiamata, uscendo, al momento dell'abbassamento del canape dalla nona posizione, anziché dalla terza assegnatagli;*
- B) nonostante i ripetuti inviti del Mossiere disattendeva in quanto teneva continuamente il cavallo di traverso, creando così ostacolo ad un corretto allineamento ed una pressione in direzione dello steccato;*

Considerato che nella propria Relazione il Mossiere evidenziava come "Fin dall'inizio il cavallo del Nicchio si è posizionato costantemente di traverso, occupando troppo spazio e infastidendo gli altri..." al punto che, vista la situazione di pericolo che veniva a crearsi, lo stesso Mossiere ha "...dovuto abbassare una prima volta il canape per il pericolo che lo stesso [cavallo del Nicchio] si rovesciasse di fianco per la troppa pressione esercitata";

Visti gli artt. 99 e 103, 3° comma, del Regolamento per il Palio;

PROPONE

- Di sanzionare, per l'addebito di cui al punto A, il fantino della Nobile Contrada del Nicchio, Giovanni Atzeni detto Tittia, così come previsto dall'art.99, con la punizione della "ammonizione", per avere cambiato posizione rispetto a quella prevista dall'ordine di chiamata, nella fase della mossa, tenendo pertanto un comportamento contrario a quanto disposto dal comma 1 dell'art.64 del Regolamento per il Palio;*
- Di sanzionare, per l'addebito di cui al punto B, il fantino della Nobile Contrada del Nicchio, Giovanni Atzeni detto Tittia, così come previsto dall'art.99, con la punizione della "ammonizione", per aver disatteso, nonostante i ripetuti inviti del Mossiere, a quanto disposto dal comma 1 dell'art.64 del Regolamento per il Palio, tenendo costantemente di traverso il proprio cavallo, come si evince chiaramente dalle testuali parole riportate dal Mossiere nella propria Relazione;*

- *Di notificare, come previsto dall'art.99, 2° comma, la presente proposta di sanzione al fantino della Nobile Contrada del Nicchio Giovanni Atzeni detto Tittia, assegnandogli, così come previsto dal 3° comma dell'art.99, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive.*”

Dato atto che tali proposte di sanzioni sono state notificate al fantino della Nobile Contrada del Nicchio, Giovanni Atzeni detto Tittia in data 30 Ottobre 2003;

Preso atto che il fantino ha presentato memorie difensive in data 10 Novembre 2003;

Rilevato che nelle memorie presentate viene esposto:

- relativamente al primo addebito viene meno l'interesse del medesimo ad elaborare qualsivoglia difesa, in relazione al fatto che la memoria di luglio non è stata presa in esame,
- *“per quanto riguarda il secondo addebito fatto di aver tenuto il cavallo di traverso, debbo rilevare una incongruenza nella relazione del mossiere, nella quale lo stesso dichiara che “nei giorni precedenti il Palio, non si erano mai riscontrati atteggiamenti che potessero far pensare a delle difficoltà così aggravate tra i canapi”. Tuttavia, da come si evince dal filmato relativo alle prove – che si allega alla presente memoria – si rileva che in tutte le prove ed, in particolare, nella prova generale, in cui sono accanto alla contrada della Torre, il mio cavallo tenda continuamente a cercare l'appoggio e a porsi di traverso; caratteristica che gli addetti ai lavori avevano già riscontrato in occasione delle prove di Mociano. E' altresì evidente come il sottoscritto abbia più volte cercato di mettere il cavallo in posizione frontale, ma tale operazione è sempre stata resa difficile anche a causa della vicinanza, sia alla mia destra del cavallo dell'Aquila che alla mia sinistra del cavallo della Torre, entrambi riottosi ed irrequieti”;*

Come nel caso di altre sanzioni non può la Giunta o l'Assessore Delegato prendere ad attenuante la circostanza di un soggetto esordiente e con chiari segnali di irrequietezza anche manifestati durante le prove. La Relazione del Mossiere è per altro molto chiara sulla posizione che aveva assunto sin dall'inizio la contrada del Nicchio, quasi addebitando ad essa la dinamica della mossa. Né tantomeno si possono prendere in esame positivamente le motivazioni addotte con la memoria presentata dalla Contrada preliminarmente, non perché essa non sia degna di attenzione o perché esista una volontà di applicare rigidamente i dispositivi regolamentari, ma perché ciò costituirebbe un precedente pericoloso rispetto al quale ognuno potrebbe poi trincerarsi, dando luogo a mosse sempre più complesse e quindi potenzialmente pericolose. Ed è in questo senso che la volontà di un singolo, anche se non dimostrabile, ma riconducibile ad un ragionamento deduttivo non può essere considerato oltre un certo limite una attenuante. Anche se, vale la pena di ricordarlo, nella gradazione della proposta di sanzione non si è applicato un metro aritmetico che avrebbe visto un cambio di posto, volontario e anche se probabilmente di autotutela, due richiami comminati dal mossiere e la frase citata in precedenza.

Dato atto che dalle Relazioni dei Deputati della Festa e degli Ispettori della Pista, dai filmati ufficiali del Consorzio della tutela del Palio e dalle memorie presentate non emergono fatti e/o atti tali da far rivedere le proposte di sanzioni comminate, ed anche prendendo atto che la volontà del fantino sia stata quella di tenere il cavallo nella posizione prescritta dal regolamento, restano i fatti e gli effetti di questi che rendono non accettabile la memoria difensiva.

Dato atto delle considerazioni di cui sopra, si ritiene di confermare la sanzione proposta dall'Assessore Delegato;

Visto l'art.99 del Regolamento per il Palio;

Visto il parere del Dirigente del Servizio Staff del Sindaco in relazione alla procedura amministrativa preliminare all'atto di Giunta;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4° comma del D.lgs. n°267 del 18.08.2000;

Con votazione unanime, a scrutinio segreto;

DELIBERA

1. di infliggere al fantino della Nobile Contrada del Nicchio, Giovanni Atzeni detto Tittia, per i fatti relativi al Palio del 16 Agosto 2003, così come previsto dall'art.99 del Regolamento per il Palio, la sanzione della "ammonizione", per avere cambiato posizione rispetto a quella prevista dall'ordine di chiamata, nella fase della mossa, facendo proprie le motivazioni di cui all'ordinanza n.165/2003 dell'Assessore Delegato;
2. di infliggere al fantino della Nobile Contrada del Nicchio, Giovanni Atzeni detto Tittia, per i fatti relativi al Palio del 16 Agosto 2003, così come previsto dall'art.99 del Regolamento per il Palio, la sanzione della "ammonizione", per aver disatteso, nonostante i ripetuti inviti del Mossiere, a quanto disposto dal comma 1 dell'art.64 del Regolamento per il Palio, tenendo costantemente di traverso il proprio cavallo, come si evince chiaramente dalle testuali parole riportate dal Mossiere nella propria Relazione, facendo proprie le motivazioni di cui all'ordinanza n.165/2003 dell'Assessore Delegato;
3. di dare atto che l' "ammonizione" di cui al punto 1) cumulandosi con l' "ammonizione" inflitta con Deliberazione della Giunta Comunale n.511 del 22-10-2003, ai sensi dell'art.99, comma 7, comporta l'esclusione del fantino suddetto dalla partecipazione ad un 1 (uno) Palio ed alle relative prove;
4. di notificare la presente deliberazione al fantino della Nobile Contrada del Nicchio, Giovanni Atzeni detto Tittia, ai sensi dell'art.99 del Regolamento per il Palio;
5. di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime, immediatamente eseguibile.